



27 maggio 2026

Direttiva concernente il risarcimento dei danni causati da grandi predatori per il 2026

1 Presupposti generali per il risarcimento

I risarcimenti dei danni causati da grandi predatori possono essere fatti valere se:

- la notifica all'organo di vigilanza della caccia avviene subito dopo l'accertamento del danno (CSC 740.040, art. 6)
- l'organo di vigilanza della caccia può confermare che a causare il danno è stato un grande predatore (art. 10 OCP)
- al momento della predazione l'animale da reddito è registrato correttamente nella BDTA (art. 10 OCP)
- le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente a regola d'arte ([art. 10b OCP](#), [capitolo 6.1 Panoramica della protezione del bestiame a regola d'arte conformemente all'OCP](#))

2 Modo di procedere in caso di predazione

In caso di predazioni di animali da reddito da parte di grandi predatori occorre avvisare immediatamente il guardiano della selvaggina competente per la zona. Se questi non è raggiungibile, la centrale per chiamate d'emergenza (117) contatta un guardiano della selvaggina in servizio.

L'azienda interessata ha la responsabilità di garantire che gli animali da reddito predati o feriti siano immediatamente individuabili sul territorio e, per quanto possibile, che le condizioni in cui si trovano non vengano alterate, e le recinzioni rimangano invariate. È auspicata la presenza di un/a rappresentante dell'azienda alla valutazione sul posto. L'organo di vigilanza della caccia valuta e documenta nel singolo caso:

- se il danno è stato causato da un grande predatore
- se le misure sono state attuate conformemente al piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda
- se nel caso specifico i lupi hanno superato le recinzioni di protezione installate a regola d'arte oppure se i cani da protezione del bestiame sono stati impiegati in maniera adeguata ([capitolo 6.1 Panoramica della protezione del bestiame a regola d'arte conformemente all'OCP](#))

La notifica del danno all'organo di vigilanza della caccia vale come richiesta di risarcimento. Non è necessaria una domanda formale (regolamentazione speciale relativa al risarcimento di contributi supplementari, vedi capitoli [3.2-3.5](#)). Entro 10 giorni, l'UCP comunica per iscritto (per e-mail) al/alla responsabile dell'azienda la decisione in merito alla valutazione e il diritto al risarcimento sotto forma di verbale di predazione. Il risarcimento viene sempre versato al gestore dell'alpe, sul numero di conto registrato presso l'UAG.

3 Prassi di risarcimento

Conformemente alla Strategia Lupo Svizzera viene versato un risarcimento (in misura dell'80% dalla Confederazione, in misura del 20% dal Cantone):

- per il valore di compensazione per animali da reddito predati o abbattuti d'emergenza, vedi cap. 3.1
- sotto forma di importo forfetario per lo smaltimento di animali da reddito uccisi vedi cap. 3.2
- per le spese per il trattamento veterinario di animali feriti vedi cap. 3.3
- per il dispendio di tempo per il trasporto di animali feriti vedi cap. 3.4
- per la cura di animali feriti su istruzione del veterinario vedi cap. 3.5

3.1 Rimborso del valore di compensazione per animali da reddito morti / abbattuti d'emergenza

La stima del rimborso del valore di compensazione di ovini e caprini predati viene effettuata utilizzando il calcolatore del risarcimento delle associazioni di categoria e si basa sul valore di mercato al momento del decesso, tenendo conto del sesso, dell'età, dello stato di gestazione nonché delle caratteristiche di ascendenza e/o di produttività dell'animale da reddito predato. Per quanto possibile, i dati relativi all'animale vengono rilevati durante la valutazione sul posto. Qualora siano disponibili certificati di ascendenza o di produttività degli animali predati, ciò deve essere comunicato all'UCP (info@ajf.gr.ch) entro 7 giorni dalla ricezione dell'e-mail contenente il verbale di predazione (decisione in merito alla valutazione e diritto a un risarcimento). In seguito l'UCP richiede direttamente alle federazioni d'allevamento i certificati di ascendenza o di produttività.

L'ammontare del risarcimento in caso di bestiame grosso viene determinato da uno stimatore cantonale competente in materia. Di regola i giovani vitelli predati appartenenti a mandrie di vacche nutrici non possono essere sostituiti nello stesso modo di un altro vitello appartenente a una mandria di bestiame da latte o da ingrasso. Per quanto riguarda il risarcimento, la vacca nutrice e il vitello predato vengono quindi considerati un'unità:

1. Viene stimato il valore della coppia come unità (al momento della predazione e sulla base della direttiva dell'USAV relativa alle epizootie).
2. Viene determinato il valore di macellazione della vacca. Come base vengono utilizzati gli attuali prezzi di mercato.
3. L'allevatore di vacche nutrici che ha subito il danno percepisce un risarcimento pari alla differenza tra il valore stimato unità vacca-vitello e il valore di macellazione della vacca.

3.2 Smaltimento delle carcasse

Per lo smaltimento delle carcasse di bestiame minuto e grosso in un punto di raccolta delle carcasse, l'azienda può richiedere una somma forfetaria pari a CHF 100.- (zona d'estivazione) o a CHF 50.- (azienda principale) per animale. A questo scopo il giustificativo dello smaltimento nel punto di raccolta delle carcasse deve essere inoltrato all'UCP (per e-mail a info@ajf.gr.ch) entro 7 giorni dalla ricezione del verbale di predazione (decisione in merito alla valutazione e diritto di risarcimento).

3.3 Trattamento veterinario di animali feriti

Se su un animale da reddito vengono riscontrate ferite causate da un grande predatore e in seguito tali ferite vengono confermate dall'organo di vigilanza della caccia, è possibile ottenere un risarcimento per le spese per cure veterinarie direttamente correlate all'attacco di un grande predatore. Per richiedere il risarcimento deve essere inoltrata all'UCP una copia della fattura saldata del veterinario (info@ajf.gr.ch oppure per posta all'Ufficio per la caccia e la pesca, Ringstrasse 10, 7001 Coira). Sulle fatture devono essere indicate le diverse prestazioni veterinarie per ogni numero BDTA.

I trattamenti veterinari che superano il valore dell'animale secondo la tabella di stima attualmente valida delle federazioni d'allevamento (valore medio senza supplementi) devono essere concordati dal detentore/proprietario dell'animale con l'UCP nel corso del periodo di trattamento.

3.4 Spese di trasporto di animali feriti

Per il trasporto di animali da reddito feriti dall'azienda d'estivazione all'azienda principale, conformemente alla Strategia Lupo Svizzera è possibile richiedere un risarcimento una tantum per ogni predazione pari a CHF 1.50.-/km di viaggio in auto con rimorchio. Il tempo necessario per il trasporto viene risarcito con 30.-/ora per una persona.

L'UCP non si assume i costi di voli in elicottero per il recupero di animali. Per alpi discosti non raggiungibili in auto si consiglia ai proprietari degli animali di contattare il servizio di trasporto con elicottero per l'alpicoltura della Rega (cfr. al riguardo www.rega.ch).

3.5 Tempo impiegato dal proprietario per la cura degli animali su istruzione del veterinario

Per le spese per la cura di animali da reddito feriti da grandi predatori su istruzione del veterinario, può essere richiesto un risarcimento forfetario. A titolo di novità, il tempo impiegato dal proprietario per il trattamento e la cura degli animali su istruzione del veterinario viene risarcito con un importo forfetario di 50 franchi per animale. Sulla fattura che deve essere inviata all'UCP (info@ajf.gr.ch) deve essere indicato il numero BDTA dell'animale sottoposto al trattamento.





4 Costi non considerati



I costi per la ricerca di animali, il loro trasporto, il tempo impiegato per occuparsi degli animali durante il trattamento veterinario nonché le attività amministrative non rientrano tra i danni causati dagli animali selvatici e non vengono risarciti. Le domande di risarcimento per uno scarico anticipato dell'alpe devono essere presentate all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) ([vedi scheda informativa Competenze grandi predatori su www.wolf.gr.ch > Schede informative > Competenze grandi predatori](http://www.wolf.gr.ch)).

5 Animali dispersi

Dal 2024 la Confederazione e il Cantone in linea di principio rinunciano a versare un risarcimento per ovini dispersi.



Categoria di animali da reddito	Protezione del bestiame ragionevolmente esigibile	Vengono risarcite le predazioni/le ferite confermate:	Computo per la regolazione dell'effettivo di lupi*:
 	<p>Recinzioni elettrificate per la protezione del bestiame</p> <p>oppure</p> <p>cani da protezione del bestiame certificati</p>  <p>Le deroghe alla protezione garantita mediante recinzioni o cani da protezione del bestiame vengono riconosciute esclusivamente nel quadro di un piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda approvato dal Cantone.</p>	<p>Con piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda esistente: in caso di attuazione delle misure secondo il piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda.</p> <p>Senza piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda, per la protezione mediante recinzioni vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno quattro cavi - In caso di reti a nodo o di recinzioni a rete metallica, un cavo sotto e uno sopra; - Tensione della recinzione o dei cavi: min. 3000 V; elettrificazione in circuito chiuso - Distanza del cavo più basso dal terreno: al massimo 20 cm; - Altezza di almeno 90 cm per ovini, caprini e suini al pascolo, Altezza di almeno 105 cm per i recinti notturni e i pascoli notturni sugli alpi, - Altezza di almeno 120 cm per i camelidi del nuovo mondo, almeno di 180 cm per i cervi all'interno di parchi. <p>Senza piano di protezione del bestiame a livello di singola azienda, per la protezione tramite cani vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vengono impiegati almeno due cani da protezione del bestiame; il numero necessario di cani viene commisurato alle dimensioni del gregge di bestiame da reddito. - Di giorno la superficie di pascolo non può superare i 20 ha. - Di notte gli animali da reddito devono essere riuniti su una superficie pari al massimo a 5 ha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Predazioni confermate su superfici non proteggibili, se sono state adottate le corrispondenti misure d'emergenza (eccezione: prelievo del branco). - Predazioni confermate all'interno di recinzioni realizzate a regola d'arte - Predazioni confermate all'interno di pascoli notturni protetti dai cani pari a max. 5 ha - Predazioni confermate durante il giorno all'interno di pascoli diurni protetti dai cani pari a max. 20 ha
	<p>Bovini fino a 14 giorni dalla nascita:</p>	<p>Estivazione: casi confermati dopo l'attuazione delle prescrizioni conformemente alla <i>guida per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione</i> e la relativa <i>lista</i> di controllo dell'USDA. La guida è disponibile sul sito web www.alt.gr.ch (salute degli animali, traffico di animali, estivazione).</p> <p>Pascoli propri: casi confermati in caso di detenzione di femmine riproduttrici e di animali giovani su pascoli sorvegliati («pascoli per il parto») durante il parto e i primi 14 giorni nonché in caso di rimozione immediata delle secondine.</p>	<p>Predazioni confermate all'interno di pascoli per il parto allestiti a regola d'arte.</p>

	<p>Dal 15° giorno di vita non si applicano misure di protezione per i bovini e gli equini.</p>	<p>In ogni caso confermato.</p>	<p>Predazioni confermate o animali gravemente feriti</p>
	<p>Nelle aree di movimento pavimentate non sono necessarie misure di protezione per tutti gli animali da reddito.</p>	<p>In ogni caso confermato.</p>	<p>Predazioni confermate (tra equini e bovini anche ferite gravi)</p>

6 Allegato

Panoramica della protezione del bestiame a regola d'arte conformemente all'[OCP 922.01](#)